

840



# REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo Italiano

## Il Tribunale Ordinario di Aosta

In persona del Giudice Dr.ssa Anna BONFILIO

in funzione di giudice unico

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 655.08 del ruolo generale Affari Contenziosi Civili

promossa da:

residente a

, domiciliato in Aosta (AO), via Festaz n.7, presso lo studio dell' avv. Martinet che lo rappresenta per procura a margine dell'atto di citazione e lo difende unitamente agli avv. Giuseppe e Luigi Poggi del Foro di Verona;

- ATTORE -

contro

nato ad

domiciliato ad Aosta, via Vevey n. 17, presso lo studio dell'Avv.

Claudia Tomiozzo, che lo rappresenta per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione e lo difende, unitamente all'Avv. Marco Di Toro del Foro di Torino

- CONVENUTO -

, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in , domiciliata ad Aosta, via Losanna n. 5, presso lo studio dell'Avv. Manuele Marchegiano che la rappresenta per procura a margine dell'atto di

Sent. N. /  
151/11  
  
R.G. N.  
655.08  
  
Appellata

Cron. 1062/11  
Rep. 780/11  
N. Art. \_\_\_\_\_  
Campione Civile

oggetto:  
Riconoscimento parentela

costituzione e la difende unitamente agli Avv. Gianmario Maggi-Tasso e Massimiliano Costantini del Foro di Milano

- TERZA CHIAMATA INTERVENUTA -

E

, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in domiciliata ad Aosta, via Losanna n. 5, presso lo studio dell'Avv. Manuela Marchegiani che la rappresenta per procura in calce all'atto di costituzione unitamente all'Avv. Massimiliano Costantini del Foro di Milano

- TERZA CHIAMATA INTERVENUTA -

In punto: risarcimento danni

All'udienza del 7.12.2010 la causa è stata assegnata a decisione sulle seguenti

### CONCLUSIONI

#### Nell'interesse della parte attrice:

"In via principale: condannarsi il convenuto a risarcire i danni e pagare agli attori i danni tutti a persona e a cose subiti in occasione dell'incidente *de quo* nella misura di € 34.892,00 o quella che risulterà in corso di causa, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dalla data del sinistro al saldo effettivo;

in via istruttoria: si chiede ammissione di prova per testi e interpello del

come da memoria istruttoria depositata in data 15.07.2009";

#### Nell'interesse della parte convenuta:

"Voglia il Tribunale Ill.mo

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;

Previa ammissione dei mezzi istruttori di cui infra;

#### **Nel merito, in principalità**

Respingersi la domanda attorea perché infondata e, comunque, non

provata.

**In subordine**

Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare tenuta e condannare la \_\_\_\_\_, con sede \_\_\_\_\_ e la \_\_\_\_\_ a., con sede in \_\_\_\_\_, in via solidale o alternativa fra loro, a garantire e manlevare il signor \_\_\_\_\_ da qualsivoglia esborso esso sia tenuto a sopportare in conseguenza dei fatti di causa, anche a titolo di rifusione delle spese legali, in forza della polizza assicurativa in atti.

**In ogni caso**

Con il favore delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali ex art. 14 T.P.

**In via istruttoria**

Ammettersi i seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale dell'attore sig. \_\_\_\_\_ e per testi:

- 1) Vero che il giorno 8 dicembre 2005 il sig. \_\_\_\_\_ si trovava a sciare presso la pista "Plain Maison 1" in località Breuil Cervinia.
- 2) Vero che, nell'effettuare un'improvvisa curva dal lato destro della pista verso il centro della stessa, incrociava la traiettoria del sig. \_\_\_\_\_ che sopraggiungeva da tergo a bordo di uno snowboard.

Si indicano a testi informati i signori:

- Uff. P.G. V.

Servizio di Sicurezza e soccorso in montagna - Distaccamento di Breuil - Cervinia (AO).

- Agente P.G. ,

Servizio di

Sicurezza e soccorso in montagna - Distaccamento di Breuil – Cervinia  
(AO).

**Nell'interesse della parte intervenuta**

"Voglia il Tribunale Ill.mo adito, disattesa e reietta ogni contraria e diversa istanza,  
così giudicare:

in via preliminare e/o pregiudiziale:

- Accertare e dichiarare la propria carenza di competenza territoriale e, per l'effetto, disporre la riassunzione del presente procedimento dinnanzi al Tribunale di Milano.

In via principale:

- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o della titolarità passiva del rapporto giuridico controverso della convenuta :

e, per l'effetto, rigettare integralmente le domande avanzate nei  
suoi confronti da attore e convenuto.

In via principale, nel merito:

- Rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e sfornite di prova.

In via subordinata, nel merito:

- Rigettare parzialmente le domande attoree in ragione dell'effettivo grado di responsabilità accertato a carico delle parti nonché dell'effettivo pregiudizio subito dall'attore, contenendo comunque l'eventuale condanna nei confronti della terza chiamata entro il limite del massimale di polizza ( € 250.000,00 per i danni fisici ed € 10.000,00 per i danni materiali ) e deducendo dalla somma complessiva la franchigia del 10% con scoperto minimo di € 250,00

prevista dalla polizza stessa a carico del beneficiario sia per i danni materiali che per le lesioni fisiche subite dall'attore.

In via istruttoria: si chiede ammissione dell'interrogatorio formale del sig. sui capitoli di cui alla memoria istruttoria depositata in data 29.07.2009.

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio";

**Nell'interesse della parte intervenuta Arisa Assurance s.a.:**

"Voglia il Tribunale Ill.mo adito, disattesa e reietta ogni contraria e diversa istanza, così giudicare:

in via preliminare e/o pregiudiziale:

- Accertare e dichiarare la propria carenza di competenza territoriale e, per l'effetto, disporre la riassunzione del presente procedimento dinnanzi al Tribunale di Milano.

In via principale, nel merito:

- Rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e sfinite di prova.

In via subordinata, nel merito:

- Rigettare parzialmente le domande attoree in ragione dell'effettivo grado di responsabilità accertato a carico delle parti nonché dell'effettivo pregiudizio subito dall'attore, contenendo comunque l'eventuale condanna nei confronti della terza chiamata entro il limite del massimale di polizza ( € 250.000,00 per i danni fisici ed € 10.000,00 per i danni materiali ) e deducendo dalla somma complessiva la franchigia del 10% con scoperto minimo di € 250,00 prevista dalla polizza stessa a carico del beneficiario sia per i danni materiali che per le lesioni fisiche subite dall'attore.

In via istruttoria: si chiede ammissione dell'interrogatorio formale del sig. \_\_\_\_\_ sui capitoli di cui alla memoria istruttoria depositata in data 29.07.2009.

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio".

### **FATTO E DIRITTO**

Con atto di citazione notificato in data 4.04.2008 il sig. \_\_\_\_\_ esponeva di essere stato urtato da tergo mentre sciava in data 8.12.2005 sulla pista n. 6 Plan Maison 1 di Cervinia dal sig. \_\_\_\_\_ che proveniva da monte con lo snowboard, come rilevato dalla Polizia di servizio in loco, riferendo di aver riportato dal sinistro gravi lesioni tra cui la frattura della clavicola sinistra e fratture costali multiple per cui veniva ricoverato presso l'Ospedale di Aosta e trasferito quindi presso l'Ospedale di S. Bonifacio, prossimo al suo luogo di residenza. Assumeva di aver così subito una compromissione permanente dell'integrità fisica nella misura del 7-8% ed invalidità temporanea totale di giorni trenta e parziale di complessivi giorni cinquanta, sostenendo spese mediche pari ad € 354,00, trovandosi così impossibilitato ad attendere alla sua attività lavorativa di commerciante ambulante per il periodo di malattia sofferto, subendo altresì un danno per vacanza già programmata in tale periodo. Chiedeva perciò condannarsi il sig. \_\_\_\_\_ al risarcimento del danno cagionatogli nella misura di € 34.892,00 od in quella da accertarsi in corso di causa, con vittoria delle spese del giudizio.

Si costituiva ritualmente nel giudizio il sig. \_\_\_\_\_ contestando ogni avversa doglianza, assumendo di essersi visto tagliare la strada dal sig. \_\_\_\_\_ mentre scendeva con lo snowboard impegnando la

parte centrale della pista in questione. Respingeva pertanto ogni responsabilità nella causazione del sinistro, contestando comunque l'entità dei danni in conseguenza esposti dall'attore e chiedendo infine di essere autorizzato a chiamare in causa in manleva la \_\_\_\_\_ in forza di polizza assicurativa di cui era beneficiario a seguito dell'acquisto di skipass giornaliero comprensivo di copertura assicurativa ed inoltre la \_\_\_\_\_, chiamata a gestire il sinistro per conto della prima compagnia.

Previa citazione in giudizio, si costituiva quindi in causa la \_\_\_\_\_, eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla domanda di manleva svolta dal sig. \_\_\_\_\_ in mancanza di ogni rapporto assicurativo con lui e comunque la competenza territoriale del Giudice adito, essendo prevista ex art. 10 delle condizioni generali di polizza la competenza esclusiva del Foro di Milano. Subordinatamente in merito contestava comunque ogni responsabilità del convenuto nella determinazione del sinistro in questione e l'entità dei danni esposti dall'attore.

Si costituiva del pari la \_\_\_\_\_ eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del Giudice adito e svolgendo in merito contestazioni in tutto analoghe a quelle formulate dalla prima Compagnia evocata nel giudizio.

Delibata previamente in senso negativo l'eccezione di incompetenza formulata dalle Società evocate in causa in manleva, non ravvisati comunque i presupposti per l'eventuale estromissione della \_\_\_\_\_

., ritenute infine superflue le prove orali dedotte dalle parti, il Giudice

disponeva C.T.U. medico-legale sulla persona del sig. \_\_\_\_\_ al fine di accertare la natura, qualità e gravità delle lesioni dallo stesso riportate nel sinistro e l'entità delle conseguenze derivatene, nominando per l'incarico il Dott. \_\_\_\_\_. Dopo il deposito della relazione peritale, previo deposito delle difese, la causa perviene dunque in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti come in epigrafe riportate.

Rileva anzitutto il Tribunale, in relazione alle eccezioni svolte in via preliminare dalle Compagnie evocate nel giudizio in quanto chiamate in manleva dall'odierno convenuto che certamente in specie non può ritenersi efficace la clausola pure contenuta nelle condizioni generali di contratto applicabili al rapporto assicurativo contratto dal sig. \_\_\_\_\_ in forza di mero acquisto di skipass giornaliero per l'area sciistica in questione, nel comprensorio di Cervinia, con maggiorazione del corrispettivo - finalizzata, appunto, all'ottenimento di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi in caso di sinistro legato all'espletamento di attività sciistica amatoriale da discesa in aree sciistiche attrezzate -, recante previsione di elezione di foro territoriale esclusivo in caso di controversia giudiziaria presso il Tribunale di Milano. Detta clausola, pure conoscibile con ordinaria diligenza dall'assicurato, non risulta infatti mai sottoscritta e specificamente approvata per iscritto dal sig. \_\_\_\_\_ in applicazione del dettato normativo ex art. 1341, comma II, cod. civ. e deve pertanto ritenersi inefficace.

Risulta peraltro dal tenore delle stesse condizioni generali di contratto applicabili alla polizza assicurativa in oggetto denominata "Snowcare" ( v. doc. n. 7 nel fascicolo della \_\_\_\_\_ ) che unica contraente di detta polizza nei confronti dell'assicurato, acquirente di skipass comprensivo

di copertura assicurativa, è la \_\_\_\_\_, mentre la \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ è definita quale "società di gestione dei sinistri designata" dalla Compagnia contraente, cui deve essere inoltrata ogni richiesta di indennizzo in caso di sinistro unitamente alla documentazione relativa al sinistro occorso.

Detta "società di gestione dei sinistri" è peraltro pure indicata nelle condizioni generali di contratto quale soggetto delegato all'erogazione dell'indennizzo per conto della Compagnia contraente. Ritiene perciò il Tribunale che l'eccezione di carenza di legittimazione passiva opposta dalla \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ .. rispetto alla domanda di manleva svolta dalla parte convenuta sia certamente fondata, laddove tuttavia la sua chiamata in causa deve ritenersi pure giustificata da parte dell'assicurato, al fine di prevenire o contrastare eventuali eccezioni comunque opponibili dalla Compagnia contraente rispetto a richieste di pagamento di indennizzo direttamente indirizzate, in contrasto con le indicazioni in tal senso contenute nelle condizioni generali di contratto. Si ravvisano perciò gravi motivi, in ragione della dinamica contrattuale acclarata, per l'integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti fra l'odierno convenuto e la \_\_\_\_\_

Addivenendosi quindi all'esame nel merito delle domande risarcitorie attoree, la dinamica fattuale del sinistro occorso non può peraltro neppure ritenersi controversa alla luce delle inequivoche risultanze dell'annotazione di servizio redatta dagli Operanti presso il Servizio di Polizia attivo nel comprensorio sciistico riguardato intervenuti nell'imminenza del sinistro, delle dichiarazioni rese a sommarie informazioni subito dopo l'incidente dall'odierno convenuto e dalle stesse allegazioni rese dalle parti nel giudizio.

Emerge infatti dalla citata annotazione che “durante le operazioni di soccorso, l’infortunato riferiva oralmente allo scrivente che mentre stava effettuando una serie di curve concatenate di medie dimensioni, lungo il bordo destro della pista nr. 6 denominata Plan Maison 1, veniva urtato da tergo da un surfista che giungeva presumibilmente da monte, lungo la massima pendenza; nella collisione cadevano entrambi sul manto nevoso”. Risulta inoltre dalle sommarie informazioni rese nell’imminenza del sinistro dal sig.

che egli stesso “riferiva che alle ore 15.20 circa, mentre stava surfando lungo la pista oggetto di trattazione, dopo un cambio di pendenza, nell’effettuare una diagonale dal bordo destro verso il centro della stessa, notava uno sciatore che stava sciando poco più a valle rispetto a lui, alla sua destra, lo stesso effettuava improvvisamente una curva verso sinistra che lo portava ad incrociare la sua traiettoria”, aggiungendo che, “nell’intento di evitare la collisione effettuava a sua volta una virata verso sinistra, ma a causa della ravvicinata distanza, non riusciva a fermarsi, tanto meno ad evitare la collisione, riusciva solo a limitarne le conseguenze, infatti urtava con la sua tavola da surf i suoi scarponi da sci”. Dal verbale di constatazione dei luoghi redatto in forma schematica dagli operanti emerge peraltro che la pista, facile per difficoltà ( pista blu ) era in ottime condizioni di battitura, vi era sul luogo buona visibilità e l’affluenza di sciatori era alta. La dinamica dell’incidente è stata del resto analogamente descritta dalle parti nei rispettivi atti di costituzione, laddove il sig. ha pure assunto che “fu il sig.

nella discesa sugli sci, ad interferire con la traiettoria del convenuto, il quale, dopo aver impegnato con lo snowboard la parte centrale della pista, si vedeva tagliare improvvisamente la strada dall'attore, che effettuava un'inaspettata curva a sinistra a partire dal lato destro della pista", Orbene, valutati i dati così emersi in relazione alle norme comportamentali imposte agli utenti delle aree sciabili in applicazione della legge 24.12.2003 n. 363 e del D.M. 20.12.2005, deve anzitutto evidenziarsi che, da un lato, "gli sciatori – e, in forza del disposto ex art. 20 della legge cit., parimenti "coloro che praticano lo snowboard" – devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, **non costituisca pericolo per l'incolumità altrui**", laddove in specie "la velocità deve essere particolarmente moderata (...) in caso di affollamento" ( art. 9, commi I e II, legge cit. ), dall'altro – e soprattutto – "**lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle**" ( art. 10 legge cit. ). Più specificamente, in attuazione del dettato comportamentale imposto in forza del D.M. attuativo della legge richiamata, emesso in data 20.12.2005, "**lo sciatore a monte che ha la possibilità di scegliere il percorso deve tenere una direzione che eviti il pericolo di collisioni con lo sciatore a valle**".

Orbene, in specie, secondo le stesse allegazioni dell'odierno convenuto, egli avrebbe preventivamente e chiaramente avvistato in tempo utile lo sciatore a valle, rilevandone la presenza sul lato destro della pista, trovandosi quindi

certamente in condizioni di scegliere un percorso adeguato per evitare il rischio di collisioni, né il comportamento dello sciatore a valle, nel portarsi con una virata dal lato destro verso il centro della pista, può ritenersi in alcun modo comportamento incongruo ed imprevedibile, laddove la modalità più prudente di avanzamento lungo una pista di discesa impone proprio la progressione con curve ripetute sul percorso – e quindi con virate successive – al fine di mantenere una velocità moderata nella discesa sul pendio. Del resto l' impossibilità per il sig. \_\_\_\_\_ di arrestarsi a fronte del rilevato movimento del sig. \_\_\_\_\_ nell'atto di portarsi con una curva dal lato destro verso la parte più centrale della pista, non può che essere dovuta ad una velocità eccessiva, anche in relazione alle condizioni di affollamento della pista rilevate dagli agenti operanti intervenuti. I rilievi esposti consentono, dunque, un'adeguata e compiuta ricostruzione della dinamica del sinistro, tale da imporre il superamento della presunzione residuale pure dettata ex art. 19 della legge innanzi cit. per il riparto di colpa in caso di collisione fra sciatori, valendo nel contempo ad escludere una qualsiasi imprudenza od imperizia del sig. \_\_\_\_\_ nella sua condotta in relazione all'incidente occorsogli. Sussiste, dunque, in specie la piena ed esclusiva responsabilità dell'odierno convenuto nella determinazione del sinistro per cui è causa e, conseguentemente, in relazione al danno causalmente derivatone a carico dell'odierno attore.

Orbene, al fine di addivenire, sulla base delle risultanze della C.T.U. esperita nel giudizio, ad una corretta valutazione del danno sofferto

dall'odierno attore in conseguenza del sinistro per cui è causa, evitando la duplicazione delle voci di risarcimento in esso incluse, ma con pieno ristoro del pregiudizio reale derivato al soggetto leso, il Tribunale ritiene imprescindibile chiarire i criteri secondo cui addivenire alla liquidazione.

Avuto riguardo, infatti, alla complessa elaborazione giurisprudenziale intervenuta in merito ad opera della Suprema Corte e della stessa Corte Costituzionale, oltre che dei giudici di merito, soprattutto muovendo dai noti e preziosi precedenti della Corte di Cassazione del 2003, volti ad offrire un più consapevole ed equilibrato inquadramento delle varie componenti del danno risarcibile e ad eliminare ostacoli, derivanti da radicate ed ormai superate letture del dettato normativo ex art. 2059 cod. civ., alla risarcibilità del danno non patrimoniale, questo Tribunale ritiene che la domanda risarcitoria in esame possa ritenersi solo in parte fondata.

La Corte Costituzionale con sentenza n.233/2003 ha ritenuto infatti che "...può dirsi ormai superata la tradizionale affermazione secondo la quale il danno non patrimoniale riguardato dall'art. 2059 c.c.si identificherebbe con il c.d danno morale soggettivo. In due recenti pronunce (Cass. 31.5.2003 nn. 8827 e 8828) che hanno il pregio di ricondurre a razionalità e coerenza il complesso capitolo della tutela risarcitoria del danno alla persona, viene, infatti, prospettata con ricchezza di argomentazioni, nel quadro di un sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., tesa a

ricomprensione nell'astratta previsione della norma, ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: e dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse costituzionalmente garantito all'integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia infine il danno (spesso definito in dottrina e in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesioni di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona". Quindi "si deve ritenere ormai acquisito all'ordinamento positivo il riconoscimento della lata estensione di 'danno non patrimoniale' inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona e non più solo come 'danno morale soggettivo' (così Casso 31.5.2003 nn. 8827 e 8828).

Deve peraltro aversi riguardo anche al recente portato innovativo della normativa in tema di risarcimento dei danni derivanti da sinistri stradali, laddove in sede di definizione del danno biologico da illecito il legislatore ha introdotto, nelle norme ex artt. 138 e 139 del Decreto Legislativo 7.09.2005 n. 209 ( Codice delle assicurazioni private ), una definizione descrittiva ed al tempo stesso apparentemente restrittiva del danno biologico, inteso come "lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del

danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito". Salvo prova specifica e rigorosa di un danno diverso ed ulteriore in rapporto alla precipua attività o personalità del soggetto leso, il cd. danno esistenziale deve ritenersi, dunque, compreso nel danno biologico ove l'illecito determini una compromissione dell'integrità della persona apprezzabile sul piano medico-legale, potendo semmai sussistere autonomamente solo quando un danno biologico in senso proprio non sia riscontrabile, quale impedimento alla piena realizzazione del soggetto in tutte le sue facoltà e potenzialità sul piano individuale e sociale ( cfr. Cass. 20.04.2007 n. 9510; Cass. 20.04.2007 n. 9414; Cass. Sez. III 9.11.2006, n. 23918 ).

E dunque, applicate in specie le cd. tabelle valutative già in uso presso il Tribunale di Milano, basate sulla valutazione medico-legale, tenuto conto peraltro, in aggiunta agli aspetti dinamico-relazionali medi, dell'età del soggetto danneggiato e della gravità complessiva del danno riportato, sembra congruo addivenire alla liquidazione del danno in specie risarcibile come segue.

In relazione al danno non patrimoniale risulta, alla luce delle conclusioni esposte dal C.T.U. nominato nel giudizio, che "il signor . . . nell'infortunio del giorno 8.12.2005 ha riportato le fratture della III, IV, V e VI costa a sinistra sulla ascellare media con piccola falda di pneumotorace apicale e frattura del terzo medio della clavicola sinistra" e che "a ciò è

residuata una sintomatologia algica a carico della spalla sinistra, con limitazione funzionale (...) ed anche una verosimile dolorabilità toracica con sfumata sindrome da difficoltà respiratoria, compatibile con il trauma subito, che si estrinseca nella difficoltà alla inspirazione profonda, in particolari situazioni". E dunque "alla guarigione clinica sono residuati **postumi permanenti da valutare nella misura e nell'ordine del 6% (...)** che non incidono in maniera rilevante sulla attività lavorativa specifica.

Risulta peraltro che a seguito del sinistro l'odierno attore ha subito una malattia traumatica di circa settanta giorni, da valutarsi in termini di invalidità temporanea assoluta per i primi dieci giorni e di invalidità temporanea relativa nella misura del 75% per ulteriori trenta giorni, del 50% per venti giorni e del 25% per gli ultimi dieci giorni, con una conseguente inabilità lavorativa presumibilmente pari a sessanta giorni. Le spese mediche esposte dall'attore per un importo complessivo di € 354,00 sono peraltro risultate congrue in sede di C.T.U.

L'odierno attore, che pure aveva in citazione allegato di aver sofferto un danno da mancato guadagno in relazione all'impossibilità di esercitare nel periodo di malattia sofferto in conseguenza del sinistro, la propria attività lavorativa di commerciante ambulante, ed un danno ulteriore per vacanza rovinata in tale periodo, ha quindi omesso di fornire in merito prova alcuna.

Avendo riguardo, dunque, alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale, quali predisposte nell'aprile del

2009 e pubblicate quindi nel giugno successivo, tenuto conto delle indicazioni dettate dalla Suprema Corte con la pronuncia richiamata in data 11.11.2008, occorre considerare che i valori in esse indicati risultano da un lato aggiornati ai valori monetari attuali e dall'altro maggiorati in considerazione delle componenti di danno non patrimoniale in precedenza distintamente liquidate in aggiunta al risarcimento del danno biologico in senso stretto - danno morale, danno alla vita di relazione, danno estetico -. I valori così ottenuti debbono ritenersi peraltro espressivi di un risarcimento medio ritenuto congruo nella maggior parte dei casi, salva possibilità di aumento, entro un *range* predeterminato, in considerazione di fattori ulteriori comunque incidenti sulla congruità del ristoro dovuto nel caso di specie, fattori da allegarsi e provarsi specificamente in giudizio, salvo che risultino comunque oggettivamente accertati in causa, ai fini di un'adeguata personalizzazione del risarcimento.

Risulta, dunque, in considerazione dei dati acclarati complessivamente dovuti all'odierno attore una prestazione risarcitoria pari a :

€ 8.321,00 ( danno non patrimoniale in relazione all'invalidità permanente pari al 6% accertata ) + ( € 88,00 \* 10 giorni di inabilità totale + € 88,00 \* 75% \* 30 di inabilità parziale + € 88,00 \* 50% \* 20 giorni di inabilità parziale + € 88,00 \* 25% \* 10 giorni di inabilità parziale ) + € 354,00 per spese mediche

**E dunque complessivamente € 12.635,00.**

Nei rapporti fra la parte attrice e la parte convenuta le spese seguono la preponderante soccombenza del sig. \_\_\_\_\_ e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo alla natura, all'oggetto ed alla complessità della controversia, secondo valori medi della tariffa forense in vigore.

In relazione alla domanda di manleva svolta dall'odierno convenuto nei confronti della \_\_\_\_\_ risulta dalla polizza assicurativa prodotta in atti sub documento n. 7 di parte intervenuta una franchigia assicurativa pari al 10% dell'ammontare del danno e comunque non inferiore ad € 250,00, né tale clausola può ritenersi integrare una limitazione di responsabilità, come tale inefficace ove non approvata specificamente in forma scritta dall'assicurato, valendo esclusivamente a determinare i limiti della prestazione indennitaria dovuta in relazione a ciascun sinistro accertato. La Compagnia evocata in giudizio deve ritenersi perciò tenuta a rifondere all'assicurato, sig. \_\_\_\_\_, un importo pari a quello come sopra dovuto a titolo risarcitorio all'odierno attore, ridotto tuttavia del 10% e quindi € 11.371,50.

Sugli importi come sopra liquidati sono dovuti gli interessi moratori in favore dell'attore dalla data del sinistro al saldo ed in favore del convenuto dalla data del pagamento della prestazione risarcitoria dovuta alla controparte sino all'effettivo rimborso da parte della Compagnia chiamata in causa in manleva.

Nei rapporti fra il convenuto e la ..... le spese seguono la  
soccumbenza di detta Compagnia e si liquidano come da dispositivo, avuto  
riguardo alla natura, all'oggetto ed alla complessità della controversia,  
secondo valori medi della tariffa forense in vigore.

P.Q.M.

### IL TRIBUNALE

Definitivamente pronunciando sulle domande promosse dalle parti, nel loro  
contraddittorio processuale, disattesa ogni ulteriore e diversa istanza, anche  
istruttoria, eccezione e deduzione, così statuisce:

- 1) Dichiara la carenza di legittimazione passiva della  
..... in relazione alle domande svolte nei suoi confronti dall'odierno  
convenuto;
- 2) Compensa integralmente le spese del giudizio nei confronti dei  
suddetti soggetti;
- 3) Accertata la piena ed esclusiva responsabilità del sig.  
..... nella determinazione del sinistro per cui è causa, lo  
condanna al pagamento in favore del sig. ...., a titolo  
di risarcimento dei danni tutti derivati dal sinistro per cui è causa,  
della somma complessiva di € 12.635,00, così liquidata in valuta  
corrente, oltre interessi al saggio legale dal sinistro al saldo;
- 4) Condanna altresì il sig. .... al pagamento in favore del  
sig. .... delle spese del presente procedimento, che

liquida in complessivi € 5.399,00, di cui € 3.800,00 per onorari ed € 1.564,00 per diritti, € 35,00 per spese, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese;

- 5) Pone in via definitiva a carico della parte convenuta le spese della C.T.U. esperita in causa, come già liquidate nel corso del procedimento;
- 6) Condanna la \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al rimborso in favore dell'odierno attore della somma complessiva di € 11.371,50 quale indennizzo in forza del rapporto assicurativo in essere tra le parti, oltre interessi moratori al saggio legale dalla data del pagamento da parte del sig. \_\_\_\_\_ delle somme come sopra dovute al sig. \_\_\_\_\_ il saldo;
- 7) Condanna inoltre la \_\_\_\_\_ come sopra rappresentata, al pagamento in favore del convenuto delle spese del presente procedimento, che liquida in complessivi € 5.866,24, di cui € 2.173,00 per diritti, € 3.310,00 per onorari ed € 383,24 per spese, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese come per legge;
- 8) Dichiara la presente sentenza esecutiva *ex lege*.

Deliberata in Camera di Consiglio il 31.03.2011

IL GIUDICE Dott.ssa Anna Bonfilio

IL CANCELLIERE C1

Depositata nella cancelleria del Tribunale di Aosta II

3 A-3 /A

IL CANCELLIERE C1

1

Ad di 16/04/011 1  
rilasciate n. \_\_\_\_\_

avuto all'incanto a richiesta di:  
Ammaocheq'amo (11/04/011)

Ricorso diritti mediante

impugnazione di mercato

per € 17.70 cur 1416

uso appello  
OK



Ad di 19/04/011 1

avuto all'incanto a richiesta di:  
Av Tomioffo (14/04/011)

Ricorso diritti mediante

impugnazione di mercato

per € 1416  
uso appello  
OK

REGISTRATO AD AOSTA

il 9.6.2011 al n. 722

Serie IV - € 385,00

c  
n  
ha  
ati  
ca  
To



CORTE D'APPELLO DI TORINO  
UFFICIALI GIUDIZIARI

TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA  
APPRIVATO il  
- 8 NOV. 2011  
Prot. n° .....

Cron. 52989

Sentenza n° 151/11

AVVISO DI AVVENUTA NOTIFICAZIONE DI ATTO DI IMPUGNAZIONE DI SENT. CIVILE

Il sottoscritto dà notizia al Sig. Cancelliere del TRIBUNALE  
di AOSTA e/o Avto Mareo di PO  
C. STATI UNITI 62 (10)

che su richiesta di \_\_\_\_\_  
il giorno 07 OTT. 2011

ha notificato al sig. \_\_\_\_\_  
atto di ARRELO AOSTA - VIA ROSANNA 5

contro la sentenza emessa il 31/03/2011 da codesto depositata il \_\_\_\_\_

Torino il 07 OTT. 2011

**NICOLINA MOTTOLO**  
UFFICIALE GIUDIZIARIO  
CORTE D'APPELLO TORINO

Notificato atto di impugnazione il 07/10/2011

ad istanza di \_\_\_\_\_

Aosta, 28/11/01

L'assistente giudiziario F3 Lisa Tormena Or